

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE

Verbale

Il giorno 20 maggio 2013, alle ore 13,00, presso la sede regionale AIOP, ubicata in ANCONA, via A. Maggini n°200, per la sottoscrizione di un accordo regionale, si sono incontrati:

- **per i datori di lavoro:**

- l'AIOP Sede Regionale Marche nelle persone del Presidente Dott. Antonio Romani e del Vicepresidente Avv. Maurizio Natali.

- **per le associazioni sindacali dei lavoratori:**

- la FP CGIL Marche nella persona del Segretario regionale Alberto Beltrani

- la CISL FP Marche nelle persone del Segretario regionale generale Luca Talevi, del Segretario regionale Mancinelli Alessandro e del referente per la Sanità privata Raffaele Miscio.

- la UIL FLP Marche nella persona del Segretario regionale responsabile Carlo Santini

Per verificare la possibilità di introdurre erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- ✓ art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (contenente la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro),
- ✓ D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (definizione della natura e della quantificazione dell'agevolazione e definiti i criteri degli elementi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività),
- ✓ circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato D.P.C.M;
- ✓ circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013.

Premesso che:

- è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dal D.P.C.M citato, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività".
- le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive previste dal ccnl per il personale non medico delle strutture sanitarie: lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time; maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time; somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 DLgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore; lavoro supplementare e straordinario; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore; lavoro notturno e festivo; indennità per il servizio di pronta disponibilità; indennità di turno; premio di incentivazione; indennità di coordinamento;

UIL FLP @fauh

Luca Talevi
Alessandro Mancinelli

Alberto Beltrani

FP caic (fauh)

- la retribuzione di produttività deve intendersi composta anche da eventuali ulteriori voci retributive concordate a livello territoriale/aziendale

tutto ciò premesso


Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

- A. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- B. La retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
- C. La retribuzione, definita al punto 2, verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi aziendali/territoriali integrativi;
- D. La "retribuzione di produttività", definita al punto precedente, è riferita agli «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:
 - 1) **lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time (art. 21 comma 8 del CCNL), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del CCNL); maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time (art. 21 comma 12 del CCNL):** tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell'organizzazione, incentivando l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione dei lavoratori part time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione dei pazienti (rilevabile dal numero di lamentele o di riscontri positivi) ed aderenza delle prestazioni alle esigenze degli stessi; sono inoltre correlate all'esigenza di garantire la continuità assistenziale dei pazienti 24 ore su 24 (a ciclo continuo);
 - 2) **somme erogate per periodi di ferie (art. 30 del ccnl) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore:** tale voce è correlata alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia;
 - 3) **lavoro supplementare e straordinario (art. 59 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl); maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore (art. 20 del ccnl):** tali voci retributive sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal ccnl applicato;
 - 4) **lavoro notturno e festivo (art. 61 lett. c) del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl); indennità per il servizio di pronta disponibilità (art. 60 del ccnl); indennità di turno (art. 61 lett. d) n. 1 e 5):** si tratta di voci retributive corrisposte in funzione del particolare sistema orario "a ciclo continuo" della struttura, il quale è evidentemente finalizzato a garantire le esigenze assistenziali dei pazienti in maniera più efficiente e con maggiore sicurezza, con conseguente riduzione degli incidenti sanitari e dei costi derivanti dalle controversie e dai risarcimenti del danno;
 - 5) **premio di incentivazione (art. 65 del ccnl):** si tratta di una voce retributiva volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata al numero di assenze/presenze del personale;
 - 6) **indennità di coordinamento (art. 62 del ccnl):** viene riconosciuta a fronte dell'attribuzione, al personale sanitario ed agli assistenti sociali, dell'incarico di coordinare i propri colleghi, al fine della realizzazione della maggiore efficienza organizzativa e

FP call Almo (Bentini)

ULFPL
D. Santini

Luca...
Giancarlo...
D.

 3



dell'ottimale soddisfazione delle esigenze dei pazienti, nonché della minimizzazione dei costi del personale, attraverso la riduzione degli straordinari. :

- E. Il presente accordo avrà durata annuale con decorrenza dal 20 maggio 2013 e con scadenza al 31 dicembre 2013;
- F. Il presente accordo regionale, con la autodichiarazione, prescritta dalle norme, di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal citato D.P.C.M e riportata di seguito, sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona dal 20 maggio 2013.

Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono, che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

Autodichiarazione

La Sede Regionale AIOP Marche con sede in Ancona, alla via A. Maggini, n° 200, in persona del Presidente Dott. Antonio Romani, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo **dichiara** che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.

La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione di cui all'art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.

Letto, confermato, sottoscritto.

FP CGIL Regionale	<i>Antonio Belcaro</i>	AIOP Regionale Marche
CISL FP Regionale	<i>Luca Felice</i>	<i>Antonio Romani</i>
UIL FLP Regionale	<i>Antonio</i>	<i>Antonio Romani</i>

ALLEGATO :

- ACCORDO NAZIONALE SU DETASSAZIONE DL 13/5/2013

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
PER IL PERSONALE NON MEDICO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE AIOP-
ARIS**

Il giorno 13 maggio 2013, presso la sede nazionale Aiop, sita in Roma, in Via Lucrezio Caro, 67, si sono incontrati:

- per l'Aiop, Emmanuel Miraglia, capo delegazione, Franco Bonanno, Filippo Leonardi, Fabiana Rinaldi, con il supporto dell'avv. Sonia Gallozzi, dr. David Trotti;
- per l'ARIS, l'avv. Giovanni Costantino, capo delegazione, Mario Mazzoli, Stefano Pizzicaroli;
- per la Cgil Fp, Cecilia Taranto, Antonio Marchini, Denise Damerini;
- per la Cisl Fp, Giovanni Faverin, Daniela Volpato, Claudio Federici;
- Uil Fpl, Giovanni Torluccio, Maria Vittoria Gobbo.

Premesso che:

- il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha fornito le indicazioni per l'applicazione dell'istituto della detassazione dei compensi di produttività di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, chiarendo, in particolare, il concetto di "*indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione*" contenuto nel DPCM;
- sulla base delle predette indicazioni, la suddetta agevolazione fiscale appare applicabile anche nei confronti di talune voci retributive previste dal CCNL per il personale non medico delle strutture sanitarie private, previo recepimento delle stesse in appositi accordi aziendali.

Tutto ciò premesso,

le parti hanno definito uno schema di accordo che - previa valutazione delle singole realtà organizzative - potrà essere sottoscritto **in sede di II livello (regionale o aziendale)**, al fine di consentire al personale non medico di usufruire della defiscalizzazione degli istituti contrattuali ivi esplicitamente richiamati.

Quanto all'applicabilità della decontribuzione di cui alla legge n.247/2007, le parti si impegnano a promuovere immediatamente apposita istanza di interpello al Ministero del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Già Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona

VISTO: si stesta l'ambrosiano... verbale
di conciliazione... sindacale

Ancona, 28/5/17

E' copia conforme all'originale

B. N. ... (D.M.)
RESPONSABILI U.O. Conflitti
D.ssa Maria Molisan

